

Regione Lombardia
AZIENDA SANITARIA LOCALE
della PROVINCIA di SONDRIO

**VERBALE
DI DELIBERAZIONE**

del DIRETTORE
GENERALE

Ing. Emilio TRIACA

COADIUVATO

dal Direttore Amministrativo

Dott. Mauro MARTELLETTI

dal Direttore Sanitario

Dr.ssa M. Cristina MANCA

dal Direttore Sociale

Dr. Delfo BONENTI

Publicato all'albo pretorio

dell'Azienda il giorno

per rimanervi affisso per 15

giorni consecutivi

Immediatamente esecutivo

Il presente atto è composto
da n. 2 fogli e da n. 4 pagine
di allegati

n° 296 del 29 giugno 2006

OGGETTO: ATTUAZIONE DELLA D.G.R. N. VII/18344 DEL 23/07/2004 E N. VII/18747 DEL 17.09.2004 - AGGIORNAMENTO DEL TITOLO 3 DEL REGOLAMENTO LOCALE DI IGIENE AI FINI DELLA PREVENZIONE DELLE CADUTE DALL'ALTO.

IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO che:

- con deliberazioni n. 465 del 27/10/2004 e n. 120 del 23/03/2005 questa A.S.L. ha approvato i Piani Attuativi Locali per la realizzazione degli "Interventi operativi per la promozione della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro in Lombardia per il triennio 2004-2006", di cui alla deliberazione di Giunta Regionale n. VII/18344 del 23 luglio 2004;
- tale Delibera prevede uno specifico Progetto Obiettivo sul Comparto Costruzioni, tra le cui azioni rilevanti figura la riduzione degli infortuni per cadute dall'alto, che rappresentano la seconda causa di morte in occasioni di prestazioni lavorative, oltre a determinare un'ingente numero di invalidità permanenti;

RICORDATO che tra le azioni qualificanti per contenere tale dinamica infortunistica è stata individuato il coinvolgimento degli Enti Locali attraverso l'impegno della Polizia Locale ed apposite modifiche dei Regolamenti Locali di Igiene ed Edilizi;

ATTESO che con D.G.R. n. VII/18747 del 17.09.2004 la Giunta Regionale ha approvato lo schema di Protocollo d'Intesa tra A.S.L. e Comuni, che prevede anche la modifica dei Regolamenti Locali di Igiene ed Edilizia "al fine di prevedere che negli interventi di nuova edificazione e di ristrutturazione degli edifici esistenti venga prevista l'adozione di interventi e dei dispositivi indicati nella circolare della Direzione Generale Sanità del 23/01/2004 n. 4;

ATTESO altresì che tale circolare prevede al punto 1 la modifica del Regolamento Locale di Igiene per quanto riguarda l'obbligo di installare sui tetti dispositivi di aggancio atti a prevenire la caduta dei lavoratori;

CONSIDERATO che le Norme di Sicurezza prevedono per lavori condotti ad altezza superiore a metri due, l'obbligo di predisporre opere provvisorie;

CONSIDERATO inoltre che per lavori di breve durata condotti in altezza possono essere utilizzati dispositivi di protezione individuale (es. cinture di sicurezza);

VISTA l'oggettiva difficoltà di reperire sui tetti idonei punti di aggancio per lo svolgimento in sicurezza di prestazioni lavorative (es. manutenzione),